

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE**

ORDINANZA

RG. N. 105924/2007

Il Giudice di Pace avv. Emanuela Artone, letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede,

PREMESSO

● TIZIO (rappresentato e difeso dal **Prof. Avv. Giorgio Gallone**) agisce ex art 2054 cod. civ. nei confronti di CAIO e SEMPRONIO, rispettivamente proprietario e conducente dell'autovettura LANCIA DELTA targa XXXX, chiedendo il risarcimento dei danni tutti subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Roma il 15 febbraio 2007.

Allega l'attore che in data 15 febbraio 2007 egli percorreva via di Val Cannuta in Roma, conducendo la BMW 320 targa XXXX di sua proprietà ; che, in prossimità dell'incrocio con via De Osso, la sua vettura veniva urtata dalla Lancia Delta di proprietà del sig. Caio e condotta dal sig. Sempronio.

Deduce quindi l'attore l' esclusiva responsabilità del conducente della Lancia Delta, il quale non avrebbe rispettato la normativa del codice della strada, in particolare violando il segnale di precedenza.

Precisa l'attore che le parti avevano provveduto a redigere e sottoscrivere denuncia di sinistro, tempestivamente inoltrato alle rispettive compagnie di Assicurazione; di non essere stato, ciò malgrado, ancora risarcito dei danni subiti.

Produce in atti modello CAI, richiesta di risarcimento 25 maggio 2007 inoltrata con racc. A/R, anche ai fini della proponibilità della domanda.

Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 27 dicembre 2007, il GdP dichiarava la contumacia di CAIO e SEMPRONIO, non comparsi e ritualmente citati. Quindi, disposto un breve rinvio ex art. 320 c.p.c., alla successiva udienza del 24 gennaio 2008, il GDP si riservava anche in ordine alla opportunità o meno di chiamata in causa ex art 107 cpc dell' impresa di assicurazione del veicolo del convenuto, rimasto contumace.

CONSIDERATO

- I -

● *L'attore signor Tizio, nell'esercizio del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, ha esperito azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., per l'accertamento della responsabilità del proprietario e del conducente del veicolo sopra descritto.*

E' pacifico che la procedura di risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni non abbia abrogato l'azione aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile.

Ciò si desume in tutta chiarezza dalla normativa del cod. ass. , il cui presupposto logico è costituito dal riconoscimento, nel nostro ordinamento, del *diritto scaturente dall'illecito aquiliano*, diritto tutelato dalla Costituzione anche con riferimento alla natura del bene giuridico leso (salute, proprietà: *cfr. artt. 2054- 2059 c.c., 24 Cost., 32 Cost. 42 Cost.).*

In particolare, la vigenza di tale norma trova conferma esplicita nel riferimento ad essa contenuto nell'art. 122 cod. ass.

Invero, a tutela del *diritto al risarcimento del danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo sulle strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate*, l'ordinamento appresta in via generale, *oltre all' azione ordinaria ex art. 2054 cod. civ.* nei confronti del responsabile civile, l'azione attualmente prevista e disciplinata dall'art. **144 Dlgs 209/2005** nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (*cfr. artt. 2054 cod. civ. artt. 122- 144 Codice delle Assicurazioni*).

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, nel caso di azione risarcitoria promossa ai sensi dell'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo, il giudice di primo grado *possa ordinare ex art. 107 c.p.c. l'intervento* dell'impresa assicuratrice che copre la responsabilità dell'autore dell'illecito (*Cass. 13955 / 2007, Cass. n. 5928 / 1985*).

Va anche premesso che la discrezionalità attribuita al giudice dall'art. 107 c.p.c. (che si riallaccia all'art. 2907 comma 1 cod. civ.) consente, entro precisi limiti ed alle condizioni previste, una certa

attenuazione del principio dispositivo e del principio della domanda, che opera dal lato dell'attore e non del terzo (chiamato come un qualsiasi convenuto).

L'ordine di intervento ex art. 107 c.p.c. dell'impresa di assicurazione del responsabile civile presuppone la sussistenza della *comunanza di causa* e dell'*opportunità del simultaneum iudicium*. Questo istituto deve oggi necessariamente essere interpretato ed applicato anche alla luce del nuovo contesto in cui si colloca, e dunque in conformità ai *principi che devono presiedere il giusto processo* (art. 111 Cost.).

In tale *nuova prospettiva costituzionale*, ancor più che in passato, si giustifica l'esercizio del potere discrezionale ex art. 107 c.p.c. nei casi in cui sia utile a conseguire il *pubblico interesse dell'economia dei giudizi*, al fine di evitare il formarsi di *giudicati contrastanti o disarmonici*.

Nel peculiare caso che occupa si ritiene, in particolare, che l'intervento del terzo sia opportuno proprio per prevenire il *probabile proliferare di contenzioso e di decisioni contrastanti*, trattandosi di cause caratterizzate da evidenti elementi di comunanza.

- Come sopra evidenziato, l'odierno attore ha allegato di aver inoltrato rituali richieste di risarcimento, anche ai fini della proponibilità della domanda, rimaste tuttavia senza esito, dal che deve desumersi la contestazione del suo diritto al risarcimento; *egli ha poi scelto*, nell'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, non già di agire ex art. 149 comma 6 *Dlgs 209/2005*, ma di agire ex art. 2054 c.c..

Inoltre nel presente giudizio è accaduto che il convenuto ed allegato responsabile sia rimasto contumace, e non abbia perciò chiamato in garanzia (*"propria"*: Sez. Un. N. 13968/2004) ex art. 1917 ultimo comma cod. civ. il proprio assicuratore.

E' appena il caso di rilevare che dalla mera contumacia del responsabile civile, nulla può desumersi in ordine all'effettiva volontà di tale soggetto di avvalersi o meno delle facoltà ad esso riconosciute ex art. 1917 cod. civ.

Ciò che invece rileva è l'*obiettiva situazione di incertezza in cui è posto- di fatto- l'attore*, del tutto ignaro dell'affidabilità economica del convenuto rimasto contumace.

Ora, occorre considerare che, *in caso di insolvenza del convenuto* (signor Caio) l'attore - all'esito del presente giudizio- *vedrebbe nei fatti frustrata la realizzazione del proprio buon diritto al risarcimento*.

Al riguardo si consideri, infatti, che l'attore si troverebbe *sfornito di titolo nei confronti di una impresa di assicurazione*, soggetto quest'ultimo che, essendo munito di solido patrimonio, senza ombra di dubbio offrirebbe maggiori garanzie di solvibilità, in tempi ragionevoli (*solidità economica in ragione della quale il legislatore ha approntato in via generale l'azione ex art. 144 commi primo e terzo cod. ass.*, nonché - a scelta del danneggiato- *l'ulteriore azione ex art. 149 comma sesto cod. ass.*).

In altre parole sussiste l'effettivo pericolo che l'attore, nei fatti, *veda vanificata la propria domanda di tutela*, pur astrattamente riconosciuta dal legislatore nell'art. 2054 c.c..

Invero può accadere che l'attore, munito di un titolo nei soli confronti del convenuto, si imbatte nell'insolvenza di costui, in un patrimonio incapiente ovvero non liquido; e che, di conseguenza, si veda *costretto ad intraprendere ulteriori azioni giudiziarie con gli annessi costi e tempi*.

Di sicuro ne risulterebbe ritardata l'effettiva realizzazione del credito e in definitiva *compromessa la tutela del diritto (anche in termini di costi/benefici)*, eventualità che purtroppo ricorre di sovente nella pratica.

Non a caso, dunque, la *giurisprudenza di legittimità ha dovuto affrontare tale problema, prospettando soluzioni diverse*.

Si è al riguardo parlato di *"efficacia riflessa" del giudicato*: l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna emessa ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile, *farebbe stato anche nei confronti dell'assicuratore*, in ordine alla sussistenza dell'obbligo risarcitorio dell'autore dell'illecito e del correlativo debito (*Cass. n. 10017/2005*).

In giurisprudenza si è anche chiarito che il danneggiato - *successivamente all'esercizio dell'azione ex art. 2054 c.c.*- ben può esperire l'*azione diretta ex art. 18 l. 990/1969 (vigente art. 144 cod. ass.)* chiedendo un *nuovo accertamento della responsabilità in funzione dell'azione diretta contro l'assicuratore*; tuttavia, in tal caso, egli dovrebbe rivolgere la domanda di condanna al risarcimento nei soli confronti dell'assicuratore, restando invece preclusa la richiesta di condanna verso il responsabile, per il *divieto di bis in idem* (*Cass. 12376/2007*).

Tornando dunque alla fattispecie in esame, l'odierno attore, per ottenere l'effettiva realizzazione del suo credito, si troverebbe *costretto ad esperire ulteriori azioni giudiziarie dagli esiti incerti*, ciò avuto anche riguardo alle delicate problematiche cui si è accennato (*"efficacia riflessa del giudicato"*, *possibile contrasto di giudicati*) ed alle *contrastanti opinioni che si registrano in giurisprudenza*.

In ogni caso è di tutta evidenza che l'attore sarebbe *costretto a sobbarcarsi gli oneri ed i costi (in termini pecuniari e di tempo perso) di un nuovo giudizio ex art. 144 cod. ass.* nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile.

E' evidente la non conformità di tale probabile evenienza ai principi che devono presiedere il *giusto processo*, oramai consacrati nella nostra costituzione (art. 111 Cost.), e che comunque informano la legislazione in materia di r.c.a. , ispirata alla *ratio di favorire la trattazione, in un unico contesto processuale, delle questioni relative al rapporto risarcitorio ed al rapporto indennitario.*

In conclusione, per ovviare al possibile contrasto o disarmonia di giudicati, per prevenire il proliferare di contenzioso e garantire una celere ed effettiva tutela del diritto al risarcimento, si ritiene preferibile la soluzione individuata dalla S.C. nello strumento di cui all'art. 107 c.p.c. (sul punto, Cass. 13955 / 2007, Cass. n. 5928 / 1985), *senza dubbio il più opportuno* in relazione alle peculiarità del caso che occupa.

Le ragioni di opportunità che motivano l'ordine di chiamata, nel presente giudizio, dell'impresa di assicurazione del convenuto – allegato responsabile- risultano evidenti laddove si consideri che tale scelta meglio risponde, oltre che alle evidenziate *esigenze di ordine pubblico e di economia di giudizi*, all' *interesse* dell'attore e, in definitiva, di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sostanziale.

Se il *diritto di difesa* è "diritto ad una celere difesa" e ad una risposta giudiziaria certa e definitiva; se la *funzione della giurisdizione* consiste proprio nell'assicurare una *tutela effettiva del diritto sostanziale* azionato (che, in mancanza, non può certamente definirsi tale), allora sarà evidente anche l'*opportunità* che l'accertamento della responsabilità ex art. 2054 c.c. dei soggetti coinvolti nell'evento lesivo in oggetto, avvenga immediatamente in contraddittorio con tale terzo, al quale *la causa è comune*.

- II -

● Invero la giurisprudenza sopra citata (Cass. 13955 / 2007, Cass. n. 5928 / 1985) ben può essere estesa al caso in esame, posto che la nuova disciplina delle procedure liquidative, contenuta nel vigente codice delle assicurazioni, non ha fatto venir meno il *requisito della "comunanza di causa"*, richiesto per l'esercizio del potere discrezionale contemplato nell'art. 107 c.p.c..

Ciò appare evidente laddove si consideri che *si contempla a favore del danneggiato, in aggiunta all'ordinaria azione "diretta" ex art. 144 cod. ass.*, , la nuova facoltà di azione ex art. 149 comma sesto cod. ass.

Inoltre, *nel contesto* sopra evidenziato, sussiste l'*evidente interesse dell'attore alla chiamata in causa del terzo, assicuratore del responsabile, ai fini dell'azione diretta ex art. 144 cod. ass.*, la cui partecipazione al presente giudizio avrebbe quanto meno l'effetto di rendere immediatamente *opponibile* a tale soggetto l' *accertamento della responsabilità risarcitoria* contenuto nella sentenza.

● E' noto che il requisito della *"comunanza di causa"*, *rilevante ai fini della decisione* ex art. 107 c.p.c., sia *"empirico ed elastico"*, caratterizzato da coincidenza solo tendenziale con i casi di cui all'art. 106 c.p.c., che lascia margine per *valutazioni di opportunità*; perciò la giurisprudenza suole includervi anche le ipotesi riconducibili all' "intervento volontario" ex art. 105 c.p.c.

Ciò premesso osserva il GdP che senza dubbio *sussiste il requisito della "comunanza di causa"*, atteso che *il danneggiato ha anche facoltà di azione diretta ex art. 144 cod. ass.*, *norma generale applicabile alla fattispecie in esame.*

Invero la fattispecie in esame ricade anche nell'ambito di applicazione dell'art. 149 del vigente codice delle assicurazioni, che impone unicamente una particolare *procedura stragiudiziale* al danneggiato che *intenda avvalersi della copertura assicurativa del veicolo del responsabile* (si noti, infatti, che l'impresa di assicurazione del danneggiato gestisce il sinistro ex art. 149 cit. in nome proprio ma "per conto" e nell'interesse dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile).

Quanto, invece, alla *speciale azione giudiziaria* contemplata nell'art. 149 comma sesto cod. ass., è evidente che la norma preveda una *mera facoltà a favore del danneggiato*, facoltà che -come già evidenziato- si aggiunge allo strumento fondamentale di tutela contemplato in via generale nell'art. 144 cod. ass.

Dall'analisi dell'art. 149 cod. ass. emerge infatti che i primi cinque commi *hanno un ambito oggettivo di applicazione ben diverso* rispetto al comma sesto dello stesso articolo: *nei commi I-V* è regolata la *"obbligatoria" procedura stragiudiziale* per le fattispecie menzionate; *nel comma VI* invece, con riferimento alle stesse fattispecie ed agli stessi soggetti, si contempla una *ulteriore, possibile forma di tutela giurisdizionale* per il risarcimento dei danni .

Che si tratti di semplice *facoltà di scelta riconosciuta al titolare del diritto sostanziale*, emerge dal significato letterale della parola utilizzata dal legislatore nel sesto comma ("può"), che indica inequivocabilmente *la libertà di scelta* in capo al danneggiato.

Il danneggiato, dunque, è anche il titolare attivo della nuova e speciale azione (art. 149 VI comma cod. ass.), esperibile nei confronti dell'impresa gestoria, soggetto ben distinto dall'impresa di assicurazione del responsabile ex art. 144 cod. ass..

L'utilizzo del verbo "può" nel comma sesto si contrappone, significativamente, all'utilizzo del diverso verbo "deve" contenuto nel comma primo dello stesso articolo.

Diverso l'ambito oggettivo di applicazione dei diversi commi dell'art. 149 cod. ass., diversa la regolamentazione voluta dal legislatore.

Dunque il danneggiato, in caso di esito negativo della obbligatoria procedura stragiudiziale di cui all'art. 149 commi I-V, "potrà" liberamente decidere se avvalersi o non avvalersi della speciale azione contemplata nel comma sesto, ovvero se agire ex art. 2054 cod. civ. nei confronti del responsabile o, ancora, se agire direttamente ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile.

L'interpretazione letterale appena esposta, dal significato univoco, trova puntuale conferma nella ratio legis, desunta dai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 4 della legge-delega 29.7.2003 n. 229, finalizzati a tutelare il soggetto debole nelle procedure liquidative, anche in attuazione della direttiva comunitaria 2005/14/CE.

L'art. 4 quinquies di tale direttiva CE ha infatti previsto che "gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro",

Ora, nel nostro sistema tale diritto di azione diretta era già contemplato dall'art. 18 l. 990/1969, diritto quindi trasfuso nell'art. 144 cod. ass. vigente, in ottemperanza ai suddetti principi.

In conclusione il diritto di azione diretta ex art. 144 cod. ass. è, anche oggi, pienamente applicabile alla fattispecie in esame, cioè in forza del chiaro tenore letterale della norma, che non lascia spazio a dubbi.

Una diversa interpretazione, oltre a contrastare con il dato testuale-letterale appena evidenziato, renderebbe la norma incostituzionale.

Invero ritenere l'obbligatorietà, per il danneggiato, anche dell'azione ex art. 149 comma VI cod. ass., equivarrebbe a ritenere abrogate le azioni esperibili (ex art. 2054 c.c. nonché ex art. 144 cod. ass.) a tutela del diritto di credito sorto a seguito dell'illecito, il tutto in contrasto con le espressioni letterali utilizzate in più di una norma (v. art. 2054 c.c. in relazione agli artt. 122-144 cod. ass.; v. anche art. 149 comma VI cod. ass.), e con le disposizioni costituzionali già menzionate, che tutelano quel diritto (artt. 24 Cost. - in relazione agli artt. 2054 c.c. - 2059 c.c.).

Né è sostenibile che la norma imponga al danneggiato un singolare "ordine cronologico" tra le diverse azioni esperibili, atteso che ne risulterebbe illegittimamente compromesso proprio quel diritto di difesa che - al contrario - anche la "legge delega" intendeva rafforzare.

E' infine appena il caso di rilevare che, anche in presenza di diverse opzioni interpretative (che non si ravvisano nel caso di specie), l'interpretazione "costituzionalmente orientata" si impone all'interprete (sul punto, tra le altre: Cass. pen. S.U. n. 674/1971; Cass. pen. 4906/1995).

In conclusione si ritiene che, nel vigente quadro normativo, il danneggiato possa liberamente esperire l'azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del solo responsabile del sinistro (conducente-proprietario), o congiuntamente nei confronti di quest'ultimo e della relativa impresa di assicurazione ex art. 144 commi 1-3 cod. ass. (sul punto, v. la recente sentenza del Tribunale di Torino 11.10.2007, AGCS, 08,65, sia pur relativa all'art. 141 cod. ass.; v. anche Cass. 13537 / 2007)

- In definitiva, a tutela del diritto al risarcimento del danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo sulle strade di uso pubblico, o su aree a queste equiparate, l'ordinamento appresta in via generale, oltre all'azione ordinaria ex art. 2054 cod. civ. nei confronti del responsabile civile, l'azione attualmente prevista e disciplinata dall'art. 144 Digs 209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. artt. 2054 cod. civ. artt. 122-144 Codice delle Assicurazioni).

La vastità, in termini statistici, del fenomeno regolato ha indotto il legislatore ad apprestare rafforzati strumenti di tutela giurisdizionale, in funzione dell'effettiva reintegrazione del bene leso (salute, proprietà, patrimonio).

A tal fine il legislatore ha previsto che dell'obbligazione risarcitoria debba rispondere anche l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile, e che il relativo esborso patrimoniale possa anche gravare su di essa (nelle forme "dirette" o "indirette e mediate" contemplate rispettivamente negli artt. 144 cod. ass. e 149 cod. ass.).

E' in ogni caso previsto che, tra *i soggetti dell'azione, figuri anche una impresa di assicurazione*, il cui patrimonio garantisca la solvibilità dell'obbligazione risarcitoria sorta ex art. 2054 c.c.

La valutazione complessiva dei molteplici interessi in gioco ha poi spinto il legislatore ad effettuarne un contemperamento, apprestando diversificate forme di tutela in ragione delle peculiarità delle singole fattispecie, rimesse comunque alla facoltà del danneggiato, che potrà avvalersi degli ordinari o alternativi strumenti di tutela come meglio crede, nell'esercizio del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Tali strumenti di tutela sono apprestati dal legislatore al fine di garantire l'interesse del danneggiato alla sicura solvibilità dell'obbligazione risarcitoria, ma anche e soprattutto per finalità di ordine generale, connesse alla distribuzione del rischio della circolazione stradale, poste a fondamento della disciplina sull'assicurazione obbligatoria.

● Non a caso si è anche, autorevolmente sostenuto che l'attribuzione dell' *"azione diretta"* ex **art. 18 l. 990/1969 (che corrisponde al vigente art. 144 cod. ass.)** non sia, qui, che un modo improprio per esprimere l'attribuzione del diritto sostanziale senz'altro al danneggiato; si è quindi parlato anche di *obbligazione ex lege*, o ancora di *fattispecie complessa*, di cui costituiscono elementi essenziali la responsabilità ex art 2054 c.c., l'assicurazione (art. 1917 c.c.) e la relazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l'assicuratore.

L'art. 144 Dlgs 209/2005 (che sostanzialmente riproduce l'abrogato art. 18 l. 990/1969) contempla dunque *una fattispecie complessa*, al cui perfezionarsi sorge il diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento direttamente dall'impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. in tal senso, tra le altre: Cass. S.U. n. 5218/1983; Cass n. 7532/2003; Cass. 1245/2000 etc.).

Sussiste, dunque, il requisito della **"comunanza di causa"**, avuto riguardo all'*accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile*, la cui quantificazione è opportuno avvenga in un unico contesto processuale.

Lo stesso evento lesivo è assunto come *elemento delle due fattispecie* contemplate negli artt. 2054. cod. civ. e 144 commi primo-terzo Dlgs 209/2005; e l'*esistenza del rapporto assicurativo* è il presupposto, in ragione del quale il legislatore ha espressamente previsto ipotesi di intervento, ad istanza di parte o volontario ex art. 1917 u. comma c.c. (del resto, anche nella distinta azione art. 149 comma 6 cod. ass.).

- III -

● Ciò posto, a fronte della accertata *"comunanza di causa"*, l'alternativa consiste nel lasciare la posizione del terzo ad un altro eventuale giudizio, ovvero ordinarne la chiamata ai sensi dell'art. 107 c.p.c.

Ritiene il Gdp che sussista, nel peculiare caso in esame, ***l'opportunità del simultaneum iudicium anche nei confronti del terzo, nella specie dell'impresa di assicurazione del responsabile civile Assicurazioni Assicurazioni.***

Si è già detto delle ragioni di *opportunità* della chiamata ex art. 107 c.p.c., nella prospettiva dell'attore, che sarebbe altrimenti costretto ad intraprendere *un nuovo giudizio ex art. 144 cod. ass.*

Va aggiunto, brevemente, *che la celebrazione del simultaneum iudicium in contraddittorio del terzo Assicurazioni Assicurazioni, risponde anche ad un interesse qualificato del terzo chiamato e del convenuto, ai fini della reciproca opponibilità della sentenza nei loro rapporti interni (si pensi ad es. all'esigenza di salvaguardare il diritto al rimborso nei confronti del proprio assicurato, etc.).*

● Più in generale, ***l'opportunità del simultaneum iudicium*** è resa evidente dalle *peculiarità del diritto contemplato dagli artt. 2054 cod.civ.- art. 122- 144 Cod. Ass. sopra accennate, ampiamente evidenziate in chiave problematica dalla S.C.*, che talora ha anche prospettato l'*efficacia ultra partes* del giudicato, ed ha recentemente negato, in una fattispecie sottoposta al suo esame, che si possa pervenire ad *un differenziato giudizio di responsabilità* in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro, ciò a prescindere dal carattere solidale delle obbligazioni dei soggetti chiamati a rispondere del danno (Cass. civ., Sez. Unite, 05/05/2006, n.10311).

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre già avuto modo di pronunziarsi su analoga fattispecie, vigente l' art. 18 L. 990/1969, ***ammettendo esplicitamente il potere discrezionale del giudice di primo grado di ordinare ex art 107 cpc la chiamata in causa dell'impresa garante della r.c.a. del veicolo del responsabile (v. Cass. Sez. III 14.06.2007 n. 13955; Cass. Sez. III 29.11.1985 n. 5928), sia al fine di un'eventuale estensione nei suoi confronti della domanda attrice, sia in relazione all'eventuale pretesa del convenuto di trasferire a suo carico le conseguenze della propria soccombenza verso il danneggiato, anche in relazione all'interesse generale di economia processuale, e di evitare la possibilità di giudicati contrastanti.***

In quella occasione la Corte ha evidenziato che, nella particolare disciplina dell'assicurazione obbligatoria introdotta dalla *l. 24 dicembre 1969, n. 990*, la stretta connessione del rapporto risarcitorio e del rapporto assicurativo comporta una situazione di "comunanza di causa", giustificativa della suddetta *chiamata iussu iudicis* (così *Cass. civ., 29/11/1985, n.5928, Mass. Giur. It., 1985 Riv; Giur. Circolaz. e Trasp., 1986, 307*).

Tale orientamento giurisprudenziale ben può essere esteso alla fattispecie in esame, posto che – anche nel vigore del D.lvo 209/2005 - *non è venuto meno il requisito della "comunanza di causa" prescritto dall'art. 107 c.p.c.*, per quanto sopra evidenziato.

● In definitiva, ai fini della *reciproca opponibilità della decisione tra i tre soggetti coinvolti nella vicenda in oggetto (danneggiato- responsabile- assicuratore del responsabile)* si ritiene opportuna la partecipazione al presente giudizio dell'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile.

Invero l'immediata partecipazione di questo terzo, realizza una *evidente economia di giudizi* (in termini di durata, riduzione delle potenzialità di contenzioso, riduzione dei costi per le parti, per l'Amministrazione etc.) , *previene il formarsi di giudicati contrastanti o disarmonici, ed è - dunque - la più conforme al principio del giusto processo consacrato nel nuovo testo dell'art. 111 Cost.*

A tal fine viene in rilievo - *in modo paritario- il diritto alla difesa di tutti i soggetti coinvolti* nella peculiare vicenda, "*diritto alla celere difesa*", alla ragionevole durata del processo (*art. 24 Cost. in relazione all'art. 111 Cost.*), che si traduce anche nell'esigenza di trattare in un unico contesto processuale cause che presentino evidenti elementi di comunanza.

Ed invero la mancata partecipazione del terzo (impresa di assicurazione del veicolo del responsabile) al presente giudizio comporterebbe – con l' inopponibilità della sentenza e dell'accertamento in essa contenuto - *l'alta probabilità di un proliferare di contenziosi ulteriori aventi ad oggetto il medesimo evento lesivo*, sia tra i soggetti del rapporto assicurativo, sia tra il danneggiato e l'assicuratore, *con gli annessi costi ed aggravii, oltre che sulle parti, sul sistema giudiziario.*

Quanto al *pericolo di giudicati contrastanti*, rileva sia *l'accertamento* in ordine alle responsabilità per il *medesimo evento lesivo* (che costituisce titolo della domanda ex art. 2054 c.c. e che compone il complesso titolo della domanda ex art. 144 cod. ass.), sia l'esistenza del contratto di assicurazione relativo al veicolo del responsabile, sia *il petitum mediato* delle due azioni, che resta il medesimo bene economico, *la cui quantificazione soggiace ai medesimi criteri, ed è opportuno avvenga in un unico contesto processuale.*

PQM

Il Giudice di Pace di Roma, visti gli artt. 177 c.p.c., 107 c.p.c., 270 ss c.p.c., 320 c.p.c., 2054 c.c., 1917 c.c., artt. 122- 144 D.lgs 209/ 2005 così provvede:

1) **ORDINA** l'intervento, nel presente giudizio, del terzo Assicurazioni S.p.a., in persona del l.r.p.t., quale impresa garante la r.c.a. del veicolo di proprietà di Caio, targa XXXX;

2) **FISSA** , a tal fine, l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 13 giugno 2008 ore 11.00

3) **DISPONE** che la citazione del terzo avvenga a cura dell'attore (o comunque della parte più diligente, in caso di costituzione successiva) nel rispetto del termine a comparire, *con l'espressa avvertenza che, in mancanza, disporrà la cancellazione della causa dal ruolo*

4) **Manda alla cancelleria per le comunicazioni**

Roma, 14 febbraio 2008

**Il Giudice di Pace
(Avv. Emanuela Artone)**